



Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Deliberazione n. 56

del 22/02/2007

PREC37/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina – avviso per la formazione di idonei elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e attività accessorie in materia di lavori pubblici. S.A. XXXXXXXX.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 26 gennaio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina contesta l'avviso pubblicato dal XXXXXXXXXX relativo alla formazione di idonei elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e attività accessorie in materia di lavori pubblici (triennio 2007 – 2008- 2009), pubblicato in data 4 dicembre 2006.

A parere dell'Ordine istante, che ha ricevuto l'avviso solo in data 13.12.2006, il termine ivi previsto per la presentazione delle domande (15 dicembre 2006) non consente una adeguata partecipazione dei professionisti interessati e contesta altresì la mancata concessione di una adeguata proroga della scadenza dei termini.

In data 7 febbraio 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale le Parti hanno ribadito le posizioni espresse in atti. In particolare la S.A. ha rappresentato che

l'avviso chiaramente evidenziava che la richiesta di interesse per la formazione di un elenco di professionisti non determinava una procedura concorsuale o paraconcorsuale e che le domande di iscrizione pervenute oltre la scadenza del 15.12.2006 sarebbero state inserite nell'elenco con aggiornamenti mensili.

A parere dell'Ordine degli Ingegneri la mancata concessione di una proroga per la presentazione delle domande, non suffragata da motivata urgenza, non trova alcuna giustificazione.

Ritenuto in diritto

Per la definizione della controversia in esame, si deve preliminarmente delineare la disciplina prevista dal legislatore per il conferimento degli incarichi di progettazione cd. di prima fascia.

Ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del d. Lgs. n. 163/2006, gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Si precisa che il rinvio contenuto nel citato comma 2 dell'articolo 91 alla procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 (procedura negoziata senza bando da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa) non è al momento operativo, tenuto che le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007 (ora 1° agosto 2007, ex d. Lgs. n. 6/2007).

In ordine alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, l'Autorità ha espresso il proprio avviso con determinazione n. 1/2006, che trova piena conferma nella vigente normativa: la costituzione di Albi di professionisti è da ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, anche semestrale, adottando in ogni caso le forme di pubblicità previste dall'articolo 62 del D.P.R. 554/1999 e s.m., in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'albo stesso, senza limitazioni temporali.

È, inoltre, necessario che l'amministrazione preventivamente stabilisca, dandone adeguata pubblicità, criteri e requisiti per la formazione dell'albo stesso, quali a titolo esemplificativo:

- il richiamo a quanto dettato dall'articolo 51, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s.m. che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
- il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista;

- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.

Elemento essenziale del procedimento per la formazione di elenchi di professionisti, ai fini dell'applicazione del principio della trasparenza e concorrenzialità, è l'individuazione di tempi per la presentazione delle domande di iscrizione, idonei a consentire un'effettiva partecipazione, in modo da non comprimere il mercato e garantire la concorrenza.

Nel caso di specie, si evidenzia che l'avviso, datato 4.12.2006, è pervenuto all'Ordine degli Ingegneri solo in data 13 dicembre 2006: l'accoglimento della richiesta di proroga avrebbe informato la procedura alla più ampia trasparenza e concorrenza, attesa, peraltro, la mancanza di una motivata urgenza nella determinazione di approvazione dell'avviso, n. 648 del 4.12.2006.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che i termini individuati dal XXXXXXXXXX per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e attività accessorie in materia di lavori pubblici (triennio 2007 – 2008 – 2009) non sono congrui e adeguati a garantire la concorrenza degli operatori del mercato.

Il Consigliere Relatore

Guido Moutier

Il Presidente

Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 Marzo 2007